

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

Ufficio Tecnico

ORDINANZA N. 34

DEL 11.8.2015

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - PARCO ARCHEOLOGICO ANTICA VOLCEI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la richiesta prot. n. 5445 del 11.8.2015 a firma del responsabile dell'impresa IMPRESIM s.r.l., appaltatrice dei lavori di riqualificazione del centro storico, con la quale chiede la chiusura al transito veicolare in Via Egito Vico IV e la parziale chiusura al transito veicolare di Via Egito, ad esclusione dei residenti, onde poter effettuare i lavori sopra descritti;

PREMESSO che le strade Via Egito Vico IV e Via Egito, saranno interessate dai lavori di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico Urbano dell'Antica Volcei;

RILEVATA la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità;

RITENUTO necessario autorizzare la chiusura delle strade come da richiesta, nonché, regolamentare la sosta e la circolazione in via temporanea di tutti i veicoli fino alla ultimazione dei lavori;

VISTI gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del vigente Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 49 che fissano le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade e il DM 10.07.2002 (G.U. 26.09.02 n.226) relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 4612 del 7.7.2015;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 30 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992;

VISTO l'art. 107 del T.U. Enti Locali D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE, con rimozione forzata di tutti i tipi di veicoli in Via Egito Vico IV e Via Egito ad eccezione dei residenti di Via Egito per il transito e il carico e scarico delle merci, dal 12.8.2015 fino alla ultimazione dei lavori.

PRESCRIZIONI

Posizionamento del cartello STRADA SENZA SFONDO ACCESSO CONSENTITO AI SOLI RESIDENTI, posizionato in corrispondenza dell'incrocio tra via Roma e Via Egitto per i veicoli proveniente da Via Roma .

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Municipale, previa opportune intese con il Settore III ° LL.PP., ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Il richiedente, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura del richiedente del presente provvedimento;

apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Buccino;

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Buccino ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e depositato presso l' Ufficio Tecnico Settore III° - Resp. Ing. Piercarlo Gargiulo.

Manda copia della presente, all'Ufficio Tecnico Manutentivo per l'apposizione della prescritta segnaletica, al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Buccino per l'esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Piercarlo Gargiulo

